



Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU, PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari e tramite collegamento alla piattaforma Google Meet, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. AGAGLIATE Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. FALLETTO Fabrizio - Assessore	Sì
4. MONDO Marco - Consigliere	Sì
5. LUPO Alessandra Valentina - Consigliere	No
6. GORINO Elvio - Consigliere	No
7. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	Sì
8. FALLETTO Fabio - Consigliere	Sì
9. GAY Vittorio - Consigliere	Sì
10. MAZZARIOL Laura - Consigliere	No
11. ZANOTTO Gabriella in Capalbo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 5 del 25/05/2020, di approvazione del regolamento dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27/12/2019 n. 160;
- la propria deliberazione n. 4 del 31/03/2022, di approvazione delle seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni IMU, per l'anno 2022, per come modificata con successiva propria deliberazione n. 25 del 29/11/2022 a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tanto a destinazione residenziale quanto a destinazione non residenziale, e per terreni edificabili: 1,05%;
 - aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,4%;
 - detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - terreni agricoli e non coltivati: esenti
 - fabbricati strumentali a uso agricolo di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133: 0%;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

CONSIDERATO CHE:

- Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale è oggi ordinariamente previsto, dall'art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, al 31 dicembre di ciascun anno solare;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in GU n 295 del 19/12/2022 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023;

VISTI:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale e non è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU per l'anno 2023 in misura confermativa rispetto a quelle stabilite per l'anno 2022;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano inserite sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 14 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PROPONE

Di confermare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2022 con atto consiliare n. 4 del 31/03/2022 per come modificate con successivo atto consiliare n. 25 del 29/11/2022 a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- o aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tanto a destinazione residenziale quanto a destinazione non residenziale, e per terreni edificabili: 1,05%;
- o aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,4%;
- o detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- o terreni agricoli e non coltivati: esenti
- o fabbricati strumentali a uso agricolo di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133: 0%;

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Anna Rita CASASSA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Daniele ZAIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e l'esposizione orale del Presidente;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZAIA Dott. Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N 49 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/03/2023 al 22/03/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, li 07/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, li 07/03/2023

Il Segretario Comunale
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZAIA Dott. Daniele